Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 13 gennaio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggasi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 23 aprile 1947
registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1947
registro Presidenza n. 8, foglio n. 258.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

MARIGHETTO Ancilla fu Giacomo, nata a Castel Tesino (Trento) nel 1927, partigiana combattente (*alla memoria*). — Generosa figlia del Trentino abbandonò la propria casa e la famiglia per rispondere all'appello della Patria a cui già il padre aveva sacrificato la vita. Unitamente al fratello maggiore divise i gravi rischi e i grandi sacrifici della lotta partigiana nella stagione più rigida ed in zona impervia e pericolosa. Durante un rastrellamento, con uno sci spezzato da raffiche nemiche, si rifugiò sopra un albero. Individuata, scaricò la pistola sul nemico fino ad esaurimento delle munizioni. Catturata e sottoposta a sevizie e torture non si piegò. Offertale salva la vita purchè denunciasse i propri compagni rifiutava sdegnosamente sputando in faccia ai carnefici e gridando: « Ammazzatemi, ma non tradirò mai i miei fratelli ». Il piombo nemico stroncò la sua eroica esistenza.

LUBIAN Corrado di Giuseppe e di Rossi Emma, nato a Zovon di Vò (Padova) nel 1918, partigiano combattente (*alla memoria*). — Attivo organizzatore delle prime squadre di azione, assumeva il comando di un gruppo di sabotatori compiendo gesta di leggendario ardimento, che provocarono gravi distruzioni ai danni del nemico. Animato da alti ideali e da eccezionale coraggio, anche nei momenti più critici, manteneva viva la fiamma della rivolta e della lotta, infondendo negli altri il suo stesso entusiasmo e la sua stessa fede. Nell'impeto generoso che lo portava sempre ove maggiore era il pericolo, cadeva per tradimento nelle mani dei sicari fascisti, che, al suo fiero rifiuto di fare i nomi dei compagni di lotta vilmente lo fucilarono. — (Padova, settembre 1943-22 marzo 1945).

MORELLO Livio di Vittorio e di Morao Maria, nato a Crocetta di Montello (Treviso) nel 1920, partigiano combattente. — Fra i primi ad organizzare nel settembre 1943 le formazioni partigiane nella zona di Valdobbiadene, assumeva il comando di una banda con cui iniziava la sua attività di combattente della libertà, sostituendo col coraggio e con gli assalti all'arma bianca la deficienza di armamento dei suoi uomini. Nominato comandante di battaglione prima e di brigata partigiana poi partecipava a numerosi fatti d'arme emergendo per ardimento e sprezzo del pericolo. Benchè più volte ferito non abbandonava il suo reparto e continuava ad essere sempre presente ove più forte era il pericolo. Alla testa di pochi audaci, fermava una colonna di S S. e da solo faceva arrendere 48 tedeschi sgomenti di tanto ardimento e di tanta audacia. Durante il periodo insurrezionale la sua brigata si distinse in modo particolare catturando alcune migliaia di tedeschi e riscuotendo il plauso del Comando alleato. Fulgido esempio di valore e di sprezzo del pericolo. — (Zona del Grappa, settembre 1943-aprile 1945).

MEDAGLIA DI BRONZO

SMANIA Giuseppe di Antonio, nato a Padova nel 1928, partigiano combattente (*alla memoria*). — Nelle giornate dell'insurrezione, ancora affaticato per un'azione cui aveva partecipato durante la notte, conscio della pericolosa e difficile missione, si offriva volontariamente di recapitare importantissimi ordini ad un comando distante 40 km. Con sereno sprezzo del pericolo, attraversando sbarramenti nemici e sorpassando colonne in ritirata portava a termine la delicata missione. Catturato sulla strada del ritorno e sottoposto a stringenti e serrati interrogatori, non tradì il segreto mantenendo sempre un atteggiamento calmo e sereno, che destava l'ammirazione dello stesso nemico. Proditoriamente e vilmente trucidato offrì sorridente la sua giovane vita per la libertà della Patria. Bell'esempio di giovanile ardimento e di attaccamento al dovere. — Vigonza (Padova), 24 aprile 1945.

VICENTINI Giovanni fu Ultimo e di Zambotti Teresa, nato a Ariano Polesine (Padova) nel 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Nelle giornate gloriose dell'insurrezione, conscio della pericolosa e difficile missione, si offriva volontariamente di recapitare importantissimi ordini ad un comando distante 40 km. Con sereno sprezzo del pericolo attraversando sbarramenti nemici e sorpassando colonne in ritirata, portava a termine la delicata missione. Catturato sulla strada del ritorno e sottoposto a stringenti e serrati interrogatori, non tradì il segreto mantenendo sempre un atteggiamento calmo e sereno, che destava l'ammirazione dello stesso nemico. Proditoriamente e vilmente trucidato offrì sorridente la sua giovane vita per la libertà della Patria. Bell'esempio di giovanile ardimento e di attaccamento al dovere. — Vigonza (Padova), 28 aprile 1945.

(4721)

Decreto 10 ottobre 1947
registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1948
registro Presidenza n. 13, foglio n. 220.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

JACCHIA Mario fu Eugenio e di Carpi Elisabetta, nato a Bologna nel 1896 capitano di complemento, partigiano combattente (*alla memoria*). — Nobile figura di partigiano, fedele all'idea che fu il credo della sua vita, fu tra i primi ad organizzare i nuclei di resistenza contro l'oppressore nazifascista Perseguitato per ragioni razziali, ricercato per la sua attività cospirativa ed organizzativa, non desistette dall'opera intrapresa con tanto ardore. Nominato ispettore militare dell'Emilia e successivamente comandante delle forze partigiane del Nord Emilia divenne in breve l'animatore del movimento clandestino della regione e, senza mai risparmiarsi, sempre rifulse per la forte personalità e per l'indomito coraggio dimostrato durante le frequenti missioni ed i sopraluoghi rischiosi effettuati per meglio assolvere il suo compito. Sorpreso dalla polizia mentre presidiava una riunione del suo comando, veniva arrestato nel tentativo di distruggere tutto il materiale compromettente, compito che aveva assunto per sè, dopo aver ordinato ai suoi collaboratori di mettersi in salvo. Sottoposto a stringenti interrogatori si confessò unico responsabile e non pronunciò parola che potesse compromettere l'organizzazione Dopo aver sopportato lunghi giorni di detenzione e di martirii fu prelevato dal carcere e soppresso. Fulgido esempio di apostolo della libertà e di eroico sacrificio. — (Emilia, 8 settembre 1943-20 agosto 1944).

MEDAGLIA D'ARGENTO

SAVELLI Angelo fu Luigi e di Ghirlandi Maria, nato a Ladino (Forlì) tenente cappellano, partigiano combattente. — Renitente alle chiamate alle armi da parte dei nazifascisti, sabotava i bandi stessi convincendo i giovani a non rispondere all'appello che non era quello della vera Patria. La sua canonica, asilo e rifugio per i perseguitati politici, accolse anche aviatori alleati precipitati con l'apparecchio nel territorio della sua parrocchia. Presidente del locale C.L.N. organizzava una formazione S.A.P. di cui assumeva il comando guidandola in ardite azioni che fruttarono il recupero di armi e arrecarono sensibili danni al nemico. Soffriva carcere e torture che temprarono il suo animo a proseguire nella lotta che, ottenuta la libertà, continuava a fianco delle avanguardie alleate alle quali si era unito attraversando arditamente le linee nemiche. La sua chiesa fu distrutta dalla rabbia nazifascista e dalle rovine fumanti sprigionò la scintilla che infiammò gli animi dei suoi fedeli a conseguire la vittoria che aveva saputo preparare. — (Modigliana, 8 settembre 1943-aprile 1945).

(5169)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1948, n. **1520.**

Norme relative al personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per la grazia e giustizia può con suo decreto mantenere in funzione, fino al 31 dicembre 1949 — e comunque non oltre il compimento del 75° anno di età — entro i limiti dei posti disponibili i magistrati di grado non superiore al 5° e, in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche, i magistrati di grado 4° e 3°. Tale facoltà si riferisce ai magistrati già mantenuti in funzione o richiamati a norma dell'art. 1, comma primo e secondo, del decreto legislativo 28 dicembre 1947, n. 1594, nonchè a quelli che compiranno i limiti di età dopo il 31 dicembre 1948.

Il Ministro per la grazia e giustizia può con suo decreto richiamare in servizio, fino al 31 dicembre 1949 e, comunque, non oltre il compimento del 75° anno di età, in soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche, i magistrati di grado 4° e 3° precedentemente collocati a riposo.

Art. 2.

I magistrati, mantenuti in funzione a norma del precedente art. 1, saranno dimessi dal servizio anche prima del termine stabilito in detto articolo, a cominciare dai più anziani in dipendenza di altrettante promozioni conferite nello stesso grado.

Art. 3.

Il Ministro per la grazia e giustizia può con suo decreto mantenere in funzione, fino al 31 dicembre 1949 e, comunque, non oltre il compimento del 70° anno di età, i funzionari di gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie già mantenuti il servizio fino al 31 dicembre 1948 e quelli che, dopo il 31 dicembre 1948, raggiungono i limiti di età e di servizio stabiliti per il collocamento a riposo.

Art. 4.

I funzionari di cancelleria e segreteria mantenuti in funzione a norma del precedente art. 3, saranno dimessi dal servizio anche prima del termine stabilito in detto articolo, a cominciare dai più anziani, in dipendenza di altrettante promozioni conferite nel corrispondente grado.

Art. 5.

La posizione giuridica ed economica dei magistrati e dei cancellieri e segretari giudiziari mantenuti in funzione, continua ad essere regolata, ad ogni effetto, dalle disposizioni della legge 28 gennaio 1943, n. 33, e del decreto legislativo 9 luglio 1944, n. 320.

Art. 6.

I magistrati, cancellieri e segretari giudiziari mantenuti in funzione non possono partecipare a concorsi ed a scrutini.

Art. 7.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1949 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 dicembre 1948, n. **1521.**

Esecuzione di opere pubbliche a pagamento non differito nell'Italia meridionale e nelle Isole con la spesa di lire venti miliardi prelevate dal fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire venti miliardi per l'esecuzione delle opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nei territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone, e nei territori dei Comuni della provincia di Rieti, appartenenti all'ex Circondario di Cittaducale, nonchè all'Isola d'Elba.

La suddetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49.

Alla spesa relativa si farà fronte con prelievo dal fondo speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Art. 2.

A carico della spesa autorizzata con il precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni nei limiti sottoindicati:

1° per opere marittime	L.	5.100.000.000
2° per opere stradali	»	4.200.000.000
3° per acquedotti ed altre opere igieniche e sanitarie .	»	4.200.000.000
4° per scuole ed opere edilizie	»	2.500.000.000
5° per costruzione case popolari nei Comuni indicati negli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 49 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, ovvero in quelli nei quali si è verificato per effetto di contingenze di guerra un eccezionale aumento di popolazione stabile	»	4.000.000.000

Art. 3.

Sul limite di lire 4.200.000.000 di cui al n. 2 del precedente art. 2 graverà la spesa di lire 800.000.000 per contributi straordinari all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) da destinare ad opere di carattere straordinario a pagamento non differito lungo le strade statali.

Art 4.

Per le opere di competenza delle Amministrazioni provinciali e comunali che siano finanziate con i fondi di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690, salvo che per le opere stesse non sia previsto un trattamento più favorevole da leggi speciali vigenti. Parimenti si applicano fino al 30 giugno 1949 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a delegare agli Istituti autonomi per le case popolari e all'Ente edilizio di Reggio Calabria la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori di costruzione di case popolari di cui al n. 5 del precedente art. 2.

Qualora si faccia luogo alla delega di cui al precedente comma, può essere corrisposto agli enti predetti un compenso non superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni.

Le somme recuperate in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690, per le opere pubbliche eseguite in virtù della presente legge, saranno esclusivamente devolute per la esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno.

Art. 5.

I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Art. 6.

Nella scelta delle opere da finanziare con i fondi di cui alla presente legge da eseguire nella Sicilia si procederà di intesa con la Regione siciliana.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con la presente legge ai capitoli ed agli articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonchè alle occorrenti variazioni nel proprio bilancio e in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1522.

Autorizzazione della spesa di lire venti miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche a sollievo della disoccupazione operaia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire venti miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.

La suddetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-1949.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici determinerà di concerto col Ministro per il tesoro il riparto della suindicata spesa per regioni ed approverà il programma dei lavori da eseguire. Questo sarà formulato dai Provveditori alle opere pubbliche d'intesa con i Prefetti delle diverse provincie di ciascuna regione, con preferenza ai lavori di completamento di opere già iniziate ed a quelli che per la loro natura consentano il più largo impiego di mano d'opera disoccupata, abbiano per se stessi carattere di funzionalità e possano essere ultimati entro il termine massimo di quattro mesi.

Art. 3.

Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli enti di cui all'art. 1 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690. Parimenti si applicano fino al 30 giugno 1949 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.

Art. 4.

A carico della somma autorizzata col precedente articolo 1 il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni fino al limite di lire trecento milioni per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, a termini del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1354.

Sulla stessa autorizzazione di cui all'art. 1 graverà la spesa di lire trecento milioni per contributi straordinari all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) da destinare ad opere di carattere straordinario a pagamento non differito per strade statali.

Art. 5.

Nella scelta delle opere da finanziare con i fondi di cui alla presente legge da eseguire nella Sicilia, si procederà d'intesa con la Regione siciliana.

In sede di determinazione del contributo di solidarietà nazionale da assegnarsi ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto

legislativo 15 maggio 1946, n. 455, per gli esercizi 1946-47, 1947-48 e 1948-49, sarà eventualmente tenuto conto della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere che rientrino nella competenza della Regione stessa.

Art. 6.

Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 10, lettere *a*) e *b*) della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, sono rispettivamente ridotte di lire un miliardo e di lire nove miliardi.

Per gli altri dieci miliardi sarà provveduto con apposita menzione alle note di variazioni in aumento delle entrate.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con la presente legge ai vari capitoli ed articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonchè alle occorrenti variazioni nel proprio bilancio e in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — VANONI — PELLA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1523.

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione.

N. 1523. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 50.000 nominali, in titoli di Stato 5 %, disposta in suo favore dal dott. Emilio Turco, con atto pubblico in data 15 marzo 1947, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome del figlio « Dott. Emilio Turco » e da conferirsi ogni due anni, ad un laureato in medicina e chirurgia dell'Università medesima, nato nella Venezia Euganea, che abbia compiuto ricerche originali di studio in tema di otorinolaringoiatria.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti conti, addì 23 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1948, n. 1524.

Autorizzazione al Collegio Ghislieri di Pavia ad accettare una donazione.

N. 1524. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Collegio Ghislieri di Pavia viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 1.500.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dalla signora Maggioni Matilde vedova Gronda, con atto pubblico in data 21 aprile 1948, per l'istituzione di una fondazione intitolata al nome del defunto marito « Dottor ing. Attilio Gronda », la quale viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti conti, addì 23 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1948, n. 1525.

Approvazione della modificazione dell'art. 4 del vigente statuto dell'Opera della Scuola magistrale ortofrenica di Roma.

N. 1525. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modificazione dell'art. 4 del vigente statuto dell'Opera della Scuola magistrale ortofrenica di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*. GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1948, n. 1526.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in frazione Olivarella del comune di San Filippo del Mela (Messina).

N. 1526. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Santa Lucia del Mela in data 27 maggio 1945, integrato con postilla 29 maggio 1946 e dichiarazione 12 aprile 1948, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in frazione Olivarella del comune di San Filippo del Mela (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti conti, addì 23 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1948, n. 1527.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma e indipendente della Vicaria curata della Sacra Famiglia, in Marina di Carrara (Massa Carrara).

N. 1527. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Apuania in data 3 marzo 1898, integrato con successivo decreto 14 febbraio 1948, relativo alla erezione in parrocchia autonoma e indipendente della Vicaria curata della Sacra Famiglia, in Marina di Carrara (Massa Carrara), intendendosi il Beneficio autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sac. Zanobi Gustavo Manfriani, consistente in un fabbricato del valore di L. 960.000.

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti conti, addì 23 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1948, n. 1528.
Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 1528. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 300.000, disposta in suo favore dai coniugi Cesare e Teresita Cerini, con atto pubblico in data 18 dicembre 1947, per l'istituzione di una borsa di studio di L. 30.000 annue, per la durata di dieci anni, da intitolarsi al nome del figlio « Sottotenente Carlo Cerini » e da conferirsi ad uno studente del Politecnico medesimo, iscritto alla Facoltà di ingegneria o di architettura, di condizioni economiche disagiate, figlio di ufficiale caduto per la Patria, con preferenza per i nati nelle provincie di Milano e Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1948.
Sostituzione di un agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 1948, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei partecipanti al concorso ad agente di cambio della Borsa valori di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 agosto 1948, con il quale sono stati nominati ventinove agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Vista la lettera del 29 ottobre 1948, con la quale il sig. Antonio Fabre Repetto fu Maurizio, compreso tra i ventinove agenti di cambio nominati con il suindicato decreto 29 luglio 1948, ed appartenente alla categoria dei non combattenti, partecipa di rinunziare irrevocabilmente alla nomina ad agente di cambio della Borsa valori di Genova;

Vista la domanda dell'11 novembre 1948 del signor Matteo Di Negro fu Goffredo intesa ad ottenere, in relazione alla vacanza, come sopra determinatasi, la nomina ad agente di cambio della predetta Borsa valori;

Considerato che, nella predetta graduatoria di merito, il signor Di Negro segue, come candidato idoneo non combattente, il sig. Eugenio Zuccarini fu Eugenio, il quale ultimo, però, con lettera 11 novembre 1948, ha rinunziato irrevocabilmente all'eventuale nomina ad agente di cambio;

Riconosciuta l'opportunità di coprire il posto resosi vacante nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Genova, mediante la nomina del sig. Matteo Di Negro che, al pari del sig. Antonio Fabre Repetto, non è ex combattente;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata la nomina ad agente di cambio della Borsa valori di Genova, del sig. Antonio Fabre Repetto fu Maurizio, che ha dichiarato di rinunziare irrevocabilmente alla nomina stessa.

Art. 2.

Il sig. Matteo Di Negro fu Goffredo, è nominato agente di cambio della Borsa valori di Genova, in sostituzione del predetto sig. Antonio Fabre Repetto.

L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione prescritta per la detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1948

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1948
Registro Tesoro n. 13, *foglio n.* 56. — GRIMALDI

(69)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1948.
Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonio Pasolini è nominato presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1948

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
CAVALLI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

(40)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 8

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 gennaio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141, 50
» Torino	575 —	142 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	142 —

Nel Bollettino n. 6 del 10 gennaio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del giorno 11 gennaio 1949, la quotazione del dollaro esportazione per la Borsa di Trieste deve leggersi 575 anzichè 574.

Media dei titoli del 12 gennaio 1949

Rendita 3,50 % 1906	76, 60
Id. 3,50 % 1902	70, 40
Id. 3 % lordo	51, 50
Id. 5 % 1935	95, 775
Redimibile 3,50 % 1934	70, 475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70, 05
Id. 5 % (Ricostruzione)	90, 05
Id. 5 % 1936	91, 10
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99, 60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99, 75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99, 70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99, 725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99, 75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100, 20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96, 20
Id. 5 % convertiti 1951	99, 65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di gennaio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —
1 escudo	» 23,17

Cambi di compensazione del 12 gennaio 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Genova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Genova, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre, con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:
decreto interministeriale n. 6655 dell'11 dicembre 1948; importo L. 267.876.000.

(88)

Avviso di rettifica concernente la concessione di un mutuo a favore del comune di Alghero

A rettifica della pubblicazione inserita a pagina 3942 della *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1948, si chiarisce che il mutuo a pareggio bilancio 1948 del comune di Alghero (Sassari) è di L. 10.766.000.

(89)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Sanna Iosto fu Giovanni, nato a Cagliari il 23 marzo 1909, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università di Cagliari nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

(47)

Il dott. Francesco Di Gaetano di Francesco, nato a Bellì (Tunisia) il 20 febbraio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(48)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione dell'abitato di Velletri (Rettifica)

Con decreto Ministeriale 14 dicembre 1948 sono state approvate, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e con alcune prescrizioni, le varianti al piano di ricostruzione dell'abitato di Velletri (Roma), vistate in una planimetria in iscala 1:1000. Per l'esecuzione di dette varianti rimane fermo il termine di due anni assegnato per l'esecuzione del piano stesso.

Il presente comunicato annulla e sostituisce quello inserito nella Gazzetta Ufficiale *n. 299 del 24 dicembre* 1948.

(46)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta De Candido Giacomo fu Andrea, già esercente in Venezia.

Tali marchi recavano il n. 31.

(81)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria del concorso per esami a cinquantatre posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale dell'Esercito, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1947, col quale fu indetto un concorso per esami a cinquantatre posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale dell'Esercito, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1947, col quale fu prorogato al 15 settembre 1947 il termine utile per la presentazione delle domande per il concorso a cinquantatre posti di vice segretario in prova sopraindicato;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a cinquantatre posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale dell'Esercito:

1) Ciccu Virgilio, invalido di guerra . . punti 16,50
2) Talotta Leonardo, ex combattente . . . » 15,50
3) Diaferia Michele, ex combattente . . . » 15,33
4) Panicali Vittorio, un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione Esercito, ex combattente » 15,25
5) Schiavone Mario, ex combattente . . » 15,25
6) Nardovino Gennaro, ex combattente . » 15 —
7) Fabiano Gino, ex combattente . » 14,75
8) Barbesco Francesco Paolo, ferito in combattimento, ex combattente » 14,50
9) Lacerra Domenico, croce di guerra, ex combattente » 14,50
10) Fiumara Antonino » 14,46
11) Colella Domenico, ex combattente . » 14,33
12) Oteri Gioacchino, ex combattente » 14,16
13) Salvatori Renato, ferito in combattimento, ex combattente » 14 —
14) Turchetto Antonio, croce di guerra, ex combattente » 14 —
15) Carlucci Marcello, ufficiale di complemento, ammogliato, 1 figlio, ex combattente . » 14 —
16) D'Onofrio Bruno, ufficiale di complemento, celibe, ex combattente » 14 —
17) De Luca Emilio, ex combattente . » 13,60
18) Bolognesi Ludovico, figlio invalido di guerra, ex combattente » 13 —
19) De Nisco Francesco, ufficiale di complemento, ex combattente . . . » 13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Ciccu Virgilio, invalido di guerra punti 16,50
2) Talotta Leonardo, ex combattente » 15,50
3) Diaferia Michele, ex combattente » 15,33
4) Panicali Vittorio, un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione Esercito, ex combattente . » 15,25
5) Schiavone Mario, ex combattente » 15,25
6) Nardovino Gennaro, ex combattente . » 15 —
7) Fabiano Gino, ex combattente . . . » 14,75
8) Barbesco Francesco Paolo, ferito in combattimento, ex combattente punti 14,50
9) Lacerra Domenico, croce di guerra, ex combattente . » 14,50
10) Fiumara Antonino » 14,46
11) Colella Domenico, ex combattente » 14,33
12) Oteri Gioacchino, ex combattente » 14,16
13) Salvatori Renato, ferito in combattimento, ex combattente » 14 —
14) Turchetto Antonio, croce di guerra, ex combattente » 14 —
15) Carlucci Marcello, ufficiale complemento, ammogliato, 1 figlio, ex combattente » 14 —
16) D'Onofrio Bruno, ufficiale complemento, celibe, ex combattente » 14 —
17) De Luca Emilio, ex combattente » 13,60
18) Bolognesi Ludovico, figlio invalido di guerra, ex combattente » 13 —
19) De Nisco Francesco, ufficiale di complemento, ex combattente » 13 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1948
Registro Esercito n. 29, *foglio n.* 229. — TEMPESTA

(60)

PREFETTURA DI IMPERIA

Variante alla graduatoria del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel Consorzio Dolcedo-Vasia-Prelà

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Richiamato il proprio decreto 1° luglio 1948, n. 13138, divisione San., che approva la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso ai posti di ostetriche condotte vacanti in questa Provincia, bandito il 20 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1948, n. 172;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1948, n. 13318, che assegna le condotte vacanti alle vincitrici del concorso suddetto;

Vista la dichiarazione in data 15 dicembre 1948, con la quale l'ostetrica Rusconi Rosa, dichiarata vincitrice della condotta del Consorzio Dolcedo-Vasia-Prelà, rinunzia alla condotta assegnatole;

Considerato che l'ostetrica Rusconi Rosa è seguita in graduatoria dall'ostetrica Semino Francesca, la quale non ha chiesto la sede di Dolcedo in ordine di preferenze, e che quest'ultima è seguita dall'ostetrica Gorlero Italia vincitrice della condotta del Consorzio Chiusavecchia-Chiusanico-Cesio, la quale invece ha chiesto la sede di Dolcedo in ordine di preferenza;

Vista la dichiarazione con data 24 dicembre 1948, della ostetrica Gorlero relativa all'accettazione della condotta di Dolcedo (Consorzio con Vasia e Prelà);

Tenuti presenti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

L'ostetrica Gorlero Italia è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del Consorzio Dolcedo-Vasia-Prelà, già assegnato all'ostetrica Rusconi Rosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Dolcedo, Vasia e Prelà.

Imperia, addì 30 dicembre 1948

Il prefetto: TEDESCHI

(95)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.